

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2128)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1967

Proroga del termine di efficacia della legge 14 novembre 1962, n. 1610, recante provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale

ONOREVOLI SENATORI. — È noto il disordine che ancora esiste nei registri immobiliari, specie nei libri del catasto rurale. Molte delle intestazioni in essi portate non corrispondono alle reali situazioni di fatto e di diritto. Talora gli errori sono imputabili agli uffici, anche se è da escludere la colpa dei dipendenti; il più spesso sono dovuti ai privati, che non si sono avvalsi dei titoli legali per i trasferimenti di beni immobili.

Comunque questo disordine crea seri danni e numerosi svantaggi, sia ai privati interessati sia agli uffici statali e in particolar modo a quelli del registro e delle imposte dirette.

Appunto al fine di sanare tale situazione anormale, è stata approvata la legge 14 novembre 1962, n. 1610, con lo scopo precipuo di regolarizzare anche formalmente i titoli di proprietà rurale.

Essa prevede un termine di efficacia di anni 5. Ma di fatto, per quanto provvida, essa ha avuto finora scarsa applicazione per vari motivi che è inutile qui illustrare, mentre è auspicabile che essa abbia nel tempo e nello spazio, e soprattutto nell'Italia meridionale e insulare, ove il disordine è più grave, la massima applicazione. Si ha poi serio motivo di ritenere che della legge si avranno nei prossimi anni sempre più numerose applicazioni.

Perciò il proponente ritiene opportuno che ne venga prorogato il termine di efficacia fissato dall'articolo 6 in anni 5, e che venga portato ad anni 10.

Va infine tenuto presente che la legge e la richiesta proroga, arrecando seri e concreti vantaggi, non gravano in nessuna misura sul bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati entro i dieci anni dalla sua entrata in vigore ».